II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1996

che modifica per la quarta volta la decisione 95/33/CE recante approvazione parziale del programma finlandese di attuazione degli articoli 138, 139 e 140 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(97/449/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 138,

considerando che il 26 ottobre 1994 la Finlandia ha comunicato alla Commissione, conformemente all'articolo 143 del suddetto atto, il programma finlandese per l'attuazione degli aiuti di cui agli articoli 138, 139 e 140 dello stesso per alcuni prodotti e attività per il periodo dal 1995 al 1999;

considerando che parti di tale programma, modificato dalla lettera del 16 dicembre 1994, sono state approvate con la decisione 95/33/CE [1] della Commissione; che detta decisione è stata modificata dalle decisioni 95/330/CE [2], 95/529/CE [3] e 96/188/CE [4];

considerando che, conformemente all'articolo 143 dell'atto d'adesione, la Finlandia ha notificato alla Commissione, il 18 luglio 1996, una domanda di autorizzazione a modificare il detto programma al fine di ridurre il tasso di aiuto per taluni prodotti;

considerando che la Finlandia ritiene eccessiva la riduzione dell'importo degli aiuti ai produttori per alcuni prodotti prevista dalla decisione 95/33/CE;

considerando che una riduzione della diminuzione dell'importo degli aiuti consentirà agli agricoltori di completare le misure strutturali e di far fronte con meno difficoltà alla cessazione completa degli aiuti alla fine del periodo di transizione;

considerando che tale modifica di diminuire il tasso dell'aiuto è conforme alle disposizioni dell'atto di adesione, in particolare quelle di cui all'articolo 138, paragrafo 1, secondo comma dell'atto, poiché tale articolo non prevede norme specifiche sull'importo della riduzione;

considerando che la modifica della riduzione dell'aiuto non comporterà la proroga del periodo di applicazione degli aiuti di cui all'articolo 138 dopo il periodo di transizione stabilito dall'atto di adesione,

---

[1] GU n. L 43 del 25. 2. 1995, pag. 56.
[2] GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 37.
[3] GU n. L 302 del 15. 12. 1995, pag. 33.
[4] GU n. L 60 del 9. 3. 1996, pag. 25.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I livelli di aiuti negli allegati I e II della decisione 95/33/CE a partire dal 1997 per i corrispondenti prodotti sono sostituiti dai seguenti:

Aiuti connessi alla produzione	Tasso massimo di aiuto in FMK/kg per la produzione in ciascuno degli anni indicati			
	1997	1998	1999	2000
Latte (1)				
Regioni A e B escl. arcipelago	0,49	0,44	0,39	0
Arcipelago, regioni A e B	0,58	0,52	0,47	0
Altre regioni, escl. arcipelago (2)	0,37	0,22	0,11	0
Arcipelago, altre regioni (2)	0,48	0,27	0,11	0

(1) Non vi è differenziazione mensile nel periodo 1997-1999.
(2) Non modificato rispetto alla decisione 95/33/CE.

Aiuti connessi all'area	Tasso massimo di aiuto FMK/ha per ciascuno degli anni indicati			
	1997	1998	1999	2000
Serre				
Regioni A e B	80 (1)	80 (1)	80 (1)	0
Altre regioni	75 (1)	52 (1)	26 (1)	0
Magazzini per prodotti orticoli				
— con sistemi di termocontrollo, regioni A e B	120 (2)	110 (2)	100 (2)	0
— senza sistemi di termocontrollo, regioni A e B	80 (2)	75 (2)	70 (2)	0

(1) FMK/m^2 di serre per la produzione di piante vive, prodotti della floricoltura e ortaggi.
(2) Tasso massimo di aiuto in FMK/m^2 di capacità di magazzinaggio per gli ortofrutticoli di produttori primari e dalle organizzazioni di produttori agricoli di base.

Aiuti connessi al numero di capi	Tasso massimo di aiuto in FMK/animale (animale nell'azienda agricola al 1° maggio di ogni anno indicato) (1)			
	1997	1998	1999	2000
Vacche nutrici				
Regioni A e B	540	486	437	0
Altre regioni (2)	500	350	200	0
Scrofe				
Regioni A e B	1 458	1 312	1 181	0
Altre regioni (2)	1 200	750	350	0

Aiuti connessi al numero di capi	Tasso massimo di aiuto in FMK/animale (animale nell'azienda agricola al 1° maggio di ogni anno indicato) (1)			
	1997	1998	1999	2000
Pollastre a inizio deposizione				
Regioni A e B	2,33	2,10	1,89	0
Altre regioni (2)	1,95	1,30	0,65	0
Galline da riproduzione (per la produzione di broiler)				
Regioni A e B	55,08	49,57	44,61	0
Altre regioni (2)	45,90	30,60	15,30	0
Tacchine da riproduzione (da carne e da uova) e altri volatili				
Regioni A e B	81,00	72,90	65,61	0
Altre regioni (2)	67,50	45,00	22,50	0
Capre				
Regioni A e B	1 035	932	838	0
Altre regioni (3)	900	650	400	0
Aiuti connessi al numero di capi	Tasso massimo di aiuto in FMK/UB (Animali presenti nell'azienda al 1° maggio di ogni anno indicato) (4)			
Arcipelago nelle regioni A e B				
Bovini, pecore	1 530	1 377	1 239	0
Arcipelago, altre regioni				
Bovini, pecore (2)	1 100	700	350	0
NELLA REGIONE B				
Vacche da latte				
— comuni di Ikaalinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Pomarkku	360	324	292	0
— comuni di Hartola, Mäntyharju	270	243	219	0
Bovini				
— comuni di Ikaalinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Pomarkku	297	267	241	0
— comuni di Kiikoinen, Kullaa, Lavia, Mouhijärvi, Noormarkku, Pori, Suodenniemi, Juupajoki, Längelmäki, Kuhmalahti, Jämsä, Kuhmoinen, Hartola, Mäntyharju	90	81	73	0
Pecore				
Tutti i comuni indicati sopra sotto «Vacche da latte» e «Bovini»	585	527	474	0
Cavalli				
Regioni A e B	2 790	2 511	2 260	0
Altre regioni (2)	2 500	1 800	1 000	0

(1) In alternativa il numero di animali può essere calcolato come media annua.

(2) Non modificato rispetto alla decisione 95/33/CE.

(3) Modificato dalla decisione 95/330/CE.

(4) UB = Unità bestiame:

(giumenta da riproduzione = 1 UB; cavallo da lavoro = 0,85 UB; trottatore, cavallo da equitazione, pony = 0,60 UB; pecore, capre = 0,15 UB; vacche da latte, vacche nutrici, bovini > 2 anni = 1 BU; bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni = 0,6 UB.

Aiuti connessi alla produzione	Tasso massimo di aiuto in FMK/kg (Produzione in ciascuno degli anni indicati) (1)			
	1997	1998	1999	2000
Aree A e B escl. arcipelago				
Bovini, leggeri, < 220 kg, peso carcassa (2)	4,61	4,15	3,73	0
Bovini, pesanti (2)	5,96	5,36	4,83	0
Carni di vacca (2)	0,54	0,49	0,44	0
Carni di agnello e pecora (3)	9,68	8,72	7,84	0
Carni suine	2,48	2,24	2,01	0
Uova	1,95	1,76	1,58	0
Arcipelago nelle aree A e B				
Bovini, leggeri, < 220 kg, peso carcassa (2)	7,79	7,01	6,31	0
Bovini, pesanti (2)	9,55	8,59	7,73	0
Carni di agnello e pecora (3)	14,96	13,46	12,12	0
Carni suine	2,93	2,64	2,38	0
Uova	2,40	2,16	1,95	0
Altre aree escl. arcipelago				
Bovini, leggeri < 220 kg, peso carcassa (2) (4)	3,24	1,94	0,89	0
Bovini, pesanti (2) (4)	4,74	2,94	1,89	0
Carni di vacca (2) (4)	0,20	0,00	0,00	0
Carni di agnello e pecora (3)	7,76	5,14	2,43	0
Carni suine (4)	2,07	1,32	0,71	0
Uova (4)	1,60	1,03	0,52	0
Arcipelago nelle altre aree				
Bovini, leggeri < 220 kg, peso carcassa (2) (4)	6,77	3,50	0,89	0
Bovini, pesanti (2) (4)	8,73	3,94	1,89	0
Carni di agnello e pecora (3)	13,24	8,05	4,29	0
Carni suine (4)	2,57	1,57	0,71	0
Uova (4)	2,10	1,28	0,52	0
Regioni A e B				
Carni di pollame (broiler)	1,94	1,74	1,57	0
Carni di tacchino, altri volatili	2,24	2,02	1,82	0
Altre regioni				
Carni di pollame (broiler) (4)	1,61	1,08	0,49	0
Carni di tacchino, altre carni di pollame (4)	1,79	1,20	0,55	0

(1) Concesso soltanto sulla base dell'area o dell'unità bestiame, in conformità dei tassi di conversione approvati dalla decisione 96/18/CE della Commissione del 18 dicembre 1995.

(2) Non vi è differenziazione mensile nel periodo 1997-1999.

(3) Modificato dalla decisione 95/330/CE.

(4) Non modificato rispetto alla decisione 95/33/CE.

Articolo 2

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione